

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 12 febbraio 1974 concernente la modifica
di alcuni articoli della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati
del 24 settembre 1959

(dell'8 marzo 1974)

La proposta di modifica di alcuni articoli della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati scaturisce da due mozioni presentate in Gran Consiglio, l'una dagli on.li Rossi-Bertoni e confirmatari per un aumento dell'assegno, l'altra dagli on.li Bizzozero e confirmatari per il riconoscimento del diritto all'assegno per i figli del personale domestico femminile occupato al servizio di casa.

La mozione dell'on. Rossi-Bertoni chiede che l'assegno sia almeno pari a quello riconosciuto per i dipendenti dello Stato (attualmente Fr. 80,— al mese più indennità di rincaro del 9 %); va precisato che, al momento della presentazione della mozione, l'assegno a favore dei dipendenti dello Stato era fissato in Fr. 70,— mensili.

La legge attuale sugli assegni familiari per i salariati prevede, dopo l'ultima modifica avvenuta con decisione del Gran Consiglio del 16 febbraio 1971, un assegno per figli di Fr. 50,—; questa modifica è entrata in vigore con il 1. aprile 1971.

Va considerato che dall'aprile 1971 alla fine gennaio 1974, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato oltre il 26 %, ciò che comporterebbe, sull'assegno di Fr. 50,—, un aumento di Fr. 13,—; non va neppure sottovalutato l'onere che le famiglie hanno dovuto sopportare a seguito dell'aumento dei contributi per la sola assicurazione malattie obbligatoria, il quale, pur tenendo conto dei sussidi versati dagli enti pubblici, rappresenta da solo circa Fr. 3,— al mese per ogni figlio.

La proposta del Consiglio di Stato, concordata fra i partner sociali, di aumentare l'assegno minimo a Fr. 65,— al mese, viene, in pratica, a compensare unicamente l'aumento del costo della vita ed altri oneri sociali non completamente considerati nella calcolazione dell'indice ufficiale.

Va precisato che, su iniziativa del Dipartimento delle opere sociali, vennero convocati, in due sedute, i rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. In una prima riunione nessun accordo fu raggiunto; mentre nella seduta del 6 dicembre 1973 è stato possibile, fra le parti, raggiungere un accordo nel senso di adeguare l'assegno al rincaro intervenuto, così che l'assegno minimo previsto dalla legge venga fissato in Fr. 65,— al mese.

Le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali si impegnarono, in quella seduta, a trovare una soluzione che garantisse l'automatismo dell'adeguamento degli assegni all'evoluzione dei salari; con ciò si eviterebbero continue modifiche della legge da parte del Gran Consiglio. L'aumento degli assegni nella stessa percentuale dell'aumento dei salari non dovrebbe comportare un aumento dei contributi alle casse di compensazione, essendo tutti i salari sottoposti a contributi percentuali versati alle casse stesse.

Nella discussione in sede commissionale è stato affacciato il suggerimento di unificare l'assegno, nel senso che venga stabilito il solo assegno mensile, anziché, come previsto, l'assegno giornaliero o orario; ciò comporterebbe una notevole semplificazione amministrativa e la garanzia a tutti i salariati di ricevere un assegno intero mensile anche in caso di assenze per malattia o infortunio, durante le quali il salariato ha diritto all'assegno per la durata di sei mesi; attualmente i salariati pagati ad ora, in non pochi casi, vengono a perdere, durante queste assenze, l'assegno orario stabilito. E' quindi un problema che il Consiglio di Stato,

tramite il Dipartimento delle opere sociali, dovrebbe esaminare con i partner sociali per trovare una soluzione. Il Consiglio di Stato dovrà poi presentare, dopo consultazioni degli stessi, anche la proposta di modifica della legge per introdurre nella stessa l'automatismo dell'aumento dell'assegno alla evoluzione salariale.

La mozione degli on.li Bizzozero e confirmatari del 9 ottobre 1972, con la proposta del Consiglio di Stato, viene integralmente accolta, nel senso che al personale femminile addetto al servizio di casa è garantito il diritto all'assegno, esonerando i datori di lavoro di questo personale femminile, dei contributi alle casse di compensazione. Si tratta invero, come detto nel messaggio, di casi eccezionali, pochissimi casi di madri nubili, vedove o divorziate; si ritiene quindi che le casse di compensazione possono versare questi assegni, senza incassare i relativi contributi, per l'incasso dei quali si avrebbero non poche complicazioni amministrative, notevolmente superiori al valore di questi riconoscimenti.

Va precisato che anche diversi altri Cantone, come Ginevra, Lucerna, Appenzello Interno e Vaud, hanno provveduto alla modificazione delle loro leggi, conferendo il diritto agli assegni anche per il personale femminile occupato nel servizio di casa.

Il Consiglio di Stato propone quindi lo stralcio della lett. d) dell'art. 6, che stabilisce la non sottoposizione alla legge delle economie domestiche private, per quanto concerne il personale femminile addetto in modo esclusivo al servizio di casa. In sua sostituzione il Consiglio di Stato propone una nuova lett. d), con la quale non viene sottoposto alla legge il coniuge che collabora nell'azienda. Il messaggio del Consiglio di Stato afferma che secondo la giurisprudenza, ormai consolidata nel nostro ed in altri Cantoni, il marito che collabora nell'azienda di cui è titolare la moglie, non ha diritto all'assegno per i figli. Le argomentazioni del Consiglio di Stato hanno convinto anche la Commissione, che aderisce alla inclusione nella legge di questa nuova disposizione di non sottoposizione alla stessa del coniuge che collabora nell'azienda della moglie.

La Commissione propone quindi al Gran Consiglio di accogliere le proposte di modifica della legge.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Nessi, relatore

Ballinari — Bignasca — Buffi — Frigerio
— Induni — Paltenghi-Gardosi — Pini M.
— Sganzi — Tamburini — Tognini —
Vassalli